

(N. 1126)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CARELLI ed ELIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1955

Modifiche al secondo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la concessione di mutui e prestiti a consorzi, enti e società che si propongono di costruire ed esercire impianti ed opere per la produzione di energia da utilizzare nell'interesse dell'agricoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 949 del 25 luglio 1952 detta norme per l'applicazione di un fondo di rotazione dodecennale ai fini di agevolare l'attività degli operatori dell'agricoltura per il miglioramento e il potenziamento del relativo settore economico.

Nella fase applicativa delle disposizioni nella legge stessa contenute è emersa la necessità di alcune provvidenze di carattere complementare atte a permettere l'intervento di enti a favore di particolari operazioni costruttive di carattere generale e di ordine fondamentale, per le quali gli agricoltori singoli o associati troverebbero serie difficoltà di carattere finanziario, organizzativo e tecnico.

Dobbiamo pertanto richiamare l'attenzione del Parlamento sul secondo comma dell'articolo 5 della legge citata la cui interpretazione letterale non risponde alla volontà del legislatore che ha voluto sì limitare i settori di intervento, ma ha creduto anche di poter potenziare nella maniera più idonea il settore medesimo.

Il detto comma autorizza precisamente le eventuali iniziative di consorzi, enti e società per la realizzazione di impianti di distribuzione di acqua per irrigazione, qualora i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedervi direttamente; comma che potrebbe sembrare in contrasto con la interpretazione che si intende dare all'articolo 5 nei riguardi delle richieste di enti e società, disposti a sostituirsi ai singoli interessati.

È evidente che la realizzazione di un completo impianto di irrigazione, come di qualsiasi sistema meccanico operativo, preveda, quale elemento di massima importanza, la costruzione di opere per la produzione dell'energia necessaria per il funzionamento del complesso dinamico.

Nella attuazione delle opere indicate dalla accennata legge n. 949, la costruzione di impianti tecnici per la produzione di energia, rappresenta la base del conseguente sfruttamento della fertilità del terreno agrario anche attraverso la irrigazione che, ripetiamo, è il se-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condo pilastro su cui poggia l'arco operativo, che ha nel complesso delle costruzioni atte a generare la forza motrice il primo pilastro.

In sintesi la interpretazione letterale del secondo comma del citato articolo 5 potrebbe lasciar supporre la discontinuità del ciclo operativo riguardante l'attività da potenziare nell'interesse del miglioramento immediato della produzione agricola, ciclo che inizia con l'elemento forza dinamica, fondamentale e preminente, e che si tradurrà successivamente nel fatto « aspersione » al quale non è possibile giungere in assenza di una sola delle varie fasi del periodo ciclico cui fa implicito riferimento il predetto comma.

Per quanto sopra ed in considerazione che le opere maggiori sono quelle iniziali riguardanti la produzione dell'elemento forza e che rappresentano la fase determinante del ciclo

operativo integrale è lecito interpretare il predetto comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, nella maniera più larga, si da ammettere i consorzi, gli enti, le società al beneficio della legge anche quando gli stessi intendano provvedere — non a scopo di lucro, ma nell'interesse del singolo e di una determinata zona agricola, nonchè della collettività — alla costruzione di complessi unitari ai fini del miglioramento produttivistico locale.

Ad evitare però dubbi ed equivoci e per maggior chiarezza legislativa, riteniamo utile provvedere ad apportare all'articolo predetto il necessario emendamento.

Vogliate, onorevoli senatori, concedere la vostra cortese adesione al progetto di legge che abbiamo l'onore di presentare al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzi, enti e società che si propongono di costruire ed esercire impianti ed opere per la distribuzione di acqua per irrigazione e per la produzione di energia da utilizzare per uso agricolo nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedervi direttamente ».